

Roma 15 luglio 2008
Prot. 465

CIRCOLARE N. 80 / 2008
AGLI ENTI ASSOCIATI

FINANZIAMENTI

- ➔ ENTI PUBBLICI ECONOMICI
- ➔ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

OGGETTO

Conversione in legge del DL 112/2008. Articolo 11 Piano casa

Prosegue l'iter approvativo del DL 112/2008 a cui Federcasa ha attivamente partecipato attraverso la promozione di specifici emendamenti e di cui stiamo dando puntuale aggiornamento nel sito Internet. Attualmente si sta concludendo l'esame in sede referente nelle Commissioni congiunte V e VI, mentre le altre Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva hanno già emesso i loro pareri.

In particolare si è concluso l'esame dell'articolo 11 sul piano casa che ha portato all'approvazione dell'emendamento del Governo presentato il 10 luglio, cui sono però state successivamente apportate alcune modificazioni a seguito dell'approvazione dei subemendamenti relativi.

Con emendamento del Governo è stata modificata la procedura di approvazione del piano nazionale di edilizia abitativa (comma 1). L'attuale stesura prevede l'adozione di un DPCM previa delibera CIPE (prima si prevedeva solo la delibera CIPE); si prevede intesa in sede di Conferenza unificata. Il piano nazionale di edilizia abitativa è finalizzato a garantire i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo (per i quali, ai sensi del Titolo V, lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 Cost, vi è competenza esclusiva dello Stato).

Con DPCM, previa delibera CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata, saranno approvati anche gli accordi di programma promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che dovrebbero concentrare gli interventi sull'effettiva richiesta abitativa. E' stato anche previsto che, decorsi 90 giorni senza il raggiungimento dell'intesa, gli accordi possano essere comunque approvati. (comma 4)

Gli interventi potranno essere realizzati "anche" attraverso le disposizioni del Capo III del Codice appalti: promotore finanziario, società di progetto e disciplina della locazione finanziaria per i lavori. (comma 5)

Con subemendamento Montagnoli è stato disposto che i programmi integrati di promozione di edilizia sociale siano finalizzati a migliorare e diversificare l'abitabilità, in particolare nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano, anche tramite interventi di sostituzione edilizia (comma 5-bis). Tra le modalità di realizzazione vi è la cessione di diritti edificatori per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica, da destinare alla locazione a canone agevolato. (comma 5, lettera e)

LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CONFSERVIZI

Si prevede inoltre la stipula di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa se coinvolto, le Regioni e gli enti locali per la destinazione di una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, agli interventi previsti nell' articolo 11. (comma 8)

Ancora Montagnoli ha ottenuto l'approvazione di un emendamento che prevede, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, tra i requisiti minimi per beneficiare dei contributi integrativi che sia introdotto, per gli immigrati, come requisito, il possesso del certificato storico di residenza da almeno 5 anni nel territorio regionale. (comma 2, lettera g)

Un ulteriore modifica approvata ha previsto che il piano casa sia destinato agli immigrati regolari a basso reddito che siano residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione. (comma 10-bis)

E' stato, inoltre stabilito, con emendamento, che l'incremento del patrimonio abitativo di edilizia possa utilizzare risorse derivanti anche dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore di occupanti muniti di titolo legittimo (comma 3, lettera b).

E' stato stabilito - relativamente alle modalità di realizzazione degli interventi - che la cessione di diritti edificatori avvenga anche per la realizzazione di unità abitative di proprietà pubblica, da destinare alla locazione a canone agevolato. (comma 5, lettera e)

Sono state inoltre regolate le modalità di attuazione del piano nazionale, di cui al D.Lgs. n. 163/2006: si prevede un' Intesa Stato regioni nell'ambito del CIPE allargato ai presidente delle regioni interessate. (comma 7)

Infine un'importante modifica ha escluso, dalle risorse che confluiscono nell'apposito fondo per il "Piano casa", istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse relative al programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, previsto dall'art. 21 del D.L. n. 159/2007, vale a dire i fondi per gli alloggi del piano straordinario art. 3 della legge 9/2007.

Analogamente, non confluiscono nel fondo per il "Piano casa" le risorse relative ai programmi innovativi in ambito urbano "Contratti di quartiere II", di cui all'art. 21-bis del D.L. n. 159/07, e quelle per la costituzione del Fondo immobiliare, di cui all'art. 41 del D.L. n. 159/2007, già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e già impegnate (occorre però verificare presso le singole regioni quali programmi si trovino in queste condizioni).

Con i migliori saluti.

Il Presidente
Luciano Cecchi



Allegati:

Conversione DL 112/2008, articolo 11

Testo coordinato con gli emendamenti approvati